SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XII LEGISLATURA -----

N. 1829

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRARI Karl, COSSIGA, BOSO, FONTANINI, BRATINA e DE PAOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1995

Proroga del termine per il riconoscimento del titolo di dentista conseguito in Austria

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, prevede il riconoscimento di diplomi di dentista conseguiti in Germania ed in Austria.

L'articolo 31 della citata legge disciplina il riconoscimento con la seguente disposizione:

«I cittadini residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano che hanno conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista entro il 30 aprile 1964 e siano stati abilitati all'esercizio della professione di dentista ai sensi dell'ordinamento vigente in detti Stati, possono chiedere il riconoscimento del titolo e l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria limitatamente al territorio della provincia di Bolzano.

La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma precedente deve essere presentata al Ministero della sanità nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

L'autorizzazione è accordata con decreto del Ministro per la sanità».

Nel 1975 sono stati soppressi gli istituti dei dentisti. In Alto Adige lavorano però ancora dodici dentisti che hanno conseguito il loro diploma fra il 1964 ed il 1975. Il loro titolo di studio non è riconosciuto e pertanto non sono stati autorizzati all'esercizio della loro professione in quanto avevano conseguito il loro diploma dopo il 30 aprile 1964.

In Austria ed in Germania essi potrebbero esercitare regolarmente la loro professione, ma non in Italia. Con il presente disegno di legge si chiede la proroga del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti fino a tutto il 1975 per l'esercizio della professione limitatamente al territorio della provincia di Bolzano.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Il termine del 30 aprile 1964 di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è differito al 31 dicembre 1975.
- 2. La domanda di cui al secondo comma dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

•		